



**The Wellness Company**

*Procedura per operazioni con parti correlate  
di Technogym S.p.A.*

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2021*

## 1. Premessa

In relazione a quanto previsto:

- (a) dall'articolo 2391-*bis* del codice civile, che richiede agli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, secondo principi generali indicati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**"); e
- (b) dal regolamento CONSOB del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il "**Regolamento OPC**"), che attua l'articolo 2391-*bis* del codice civile ed il cui articolo 4 richiede, tra l'altro, l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (come ivi definite);

il consiglio di amministrazione di Technogym S.p.A. (la "**Società**") ha adottato e successivamente modificato la presente procedura per operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC.

Nella applicazione della presente Procedura, la Società tiene conto delle indicazioni e degli orientamenti per l'applicazione del Regolamento OPC di volta in volta forniti dalla CONSOB.

## 2. Definizioni

Nella presente Procedura sono adottate le seguenti definizioni:

- 2.1 **Amministratori Coinvolti nell'Operazione:** gli amministratori della Società che abbiano nell'Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
- 2.2 **Amministratori Indipendenti:** gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**") e del Codice di *Corporate Governance*, al quale la Società ha dichiarato di aderire.
- 2.3 **Amministratori Indipendenti Non Correlati:** gli Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle parti correlate della controparte.
- 2.4 **Codice di Corporate Governance:** il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato e pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
- 2.5 **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o Comitato OPC):** il comitato istituito dal consiglio di amministrazione composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti ovvero, in alternativa, il comitato già esistente cui il consiglio di amministrazione ha attribuito le relative competenze purché composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4.9.

- 2.6 **Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard (o Condizioni Equivalenti):** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle Parti Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la Società (o società da essa controllata) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
- 2.7 **Funzione Responsabile:** funzione responsabile della singola Operazione con Parti Correlate della Società o delle sue società controllate, anche diversa dall'Organo Competente per l'approvazione della singola Operazione con Parti Correlate, secondo quanto previsto dal sistema di deleghe e dalle norme di organizzazione interna, rispettivamente, della Società o delle sue società controllate.
- 2.8 **Operazioni con Parti Correlate:** le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti.
- 2.9 **Operazioni delle Controllate:** le Operazioni con Parti Correlate compiute dalle società, italiane o estere, controllate dalla Società (a tali fini, rileva la nozione di controllo stabilita dall'articolo 93 del TUF).
- 2.10 **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento OPC, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (cinque per cento) ivi rispettivamente prevista.
- 2.11 **Operazioni di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni Esigüe.
- 2.12 **Operazioni Escluse:** le Operazioni con Parti Correlate escluse ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento OPC e le Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo articolo 3.
- 2.13 **Operazioni Esigüe:** le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore ad Euro 150.000 (centocinquantamila) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero non superiore ad Euro 300.000 (trecentomila) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.
- 2.14 **Operazioni Ordinarie:** le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società o della società controllata che compie l'operazione.
- 2.15 **Organo Competente:**
- relativamente alle Operazioni di Maggior Rilevanza, l'Organo Competente è in ogni caso il consiglio di amministrazione;
  - relativamente alle Operazioni di Minore Rilevanza, l'Organo Competente è:
    - (a) un amministratore della Società munito di deleghe idonee al compimento dell'operazione e che non sia esso stesso parte correlata nell'operazione;
    - (b) il consiglio di amministrazione qualora (b.1) tutti gli amministratori della Società muniti di deleghe idonee al compimento dell'operazione, siano parti

correlate nell'operazione, e/o qualora (b.2) il Comitato OPC abbia espresso parere negativo sull'operazione.

- 2.16 **Parti Correlate:** i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti.
- 2.17 **Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nell'Allegato 1 alla presente Procedura.
- 2.18 **Presidio Operativo Parti Correlate (o Presidio OPC):** la funzione aziendale, costituita dal *chief financial officer*, ove nominato, o, in alternativa, dal *chief corporate officer*, e dal responsabile della funzione affari societari, preposta all'individuazione delle Parti Correlate, alla valutazione delle Operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto nella presente Procedura ed al governo dei flussi informativi con le Funzioni Responsabili, l'Organo Competente e con gli organi sociali.
- 2.19 **Soci Non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.
- 2.20 **TUF:** il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- 2.21 Le definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari” e “joint ventures” sono quelle individuate ai sensi dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- 2.22 Si riporta in Appendice alla presente Procedura, per facilità di lettura, un estratto delle definizioni di Operazioni con Parti Correlate e di Parti Correlate ai sensi dei principi contabili adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 attualmente vigenti nonché delle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali di cui al precedente articolo 2.21. L'Appendice si intenderà aggiornata automaticamente per riflettere le modifiche dei principi contabili di riferimento, senza applicazione delle disposizioni previste per la modifica della presente Procedura.

### 3. Casi di esenzione

- 3.1 La presente Procedura non si applica alle deliberazioni e alle operazioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 1-bis, del Regolamento OPC nonché alle Operazioni Esigue ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento OPC.
- 3.2 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, ove applicabili, la presente Procedura non si applica altresì:
- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e relative operazioni esecutive;
  - (b) alle deliberazioni, diverse da quelle già escluse a norma dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento OPC, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con

Responsabilità Strategiche, a condizione che siano osservate le previsioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del Regolamento OPC;

- (c) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera c), del Regolamento OPC;
  - (d) alle operazioni compiute dalla Società con società controllate dalla Società medesima ovvero a operazioni compiute tra società controllate dalla Società, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3.5;
  - (e) alle operazioni compiute dalla Società con società collegate della Società, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3.5.
- 3.3 Fermi gli obblighi informativi, ove applicabili, di cui al successivo articolo 9 e di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC, ove espressamente consentito dallo statuto della Società, gli articoli 7 ed 8 del Regolamento OPC e i relativi articoli 5 e 6 della presente Procedura non si applicano alle operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, a condizione che siano osservate le previsioni di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC. Resta salva la competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento OPC e dal relativo articolo 6 della presente Procedura.
- 3.4 Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 3.2, lettera (c), qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC e quanto disposto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il Comitato OPC, nel corso della prima riunione utile successiva alla ricezione della comunicazione delle informazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, e comunque con cadenza trimestrale, verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni Equivalenti e informa degli esiti della verifica il presidente del consiglio di amministrazione e il presidente del collegio sindacale.
- 3.5 Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 3.2, lettere (d) e (e), la presente Procedura trova applicazione qualora controparti delle operazioni siano società controllate dalla Società, o collegate della Società, nelle quali altre Parti Correlate abbiano interessi significativi, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, la circostanza che:
- (a) uno o più amministratori, o altri Dirigenti con responsabilità strategiche, della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o
  - (b) comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta: in questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del Dirigente con responsabilità strategiche;
  - (c) le società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta siano partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita l'influenza notevole sulla Società e tale partecipazione superi il peso effettivo (calcolato secondo le indicazioni fornite dalla CONSOB) della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

3.6 Il Presidio OPC informa su base trimestrale il Comitato OPC con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza ritenute esenti ai sensi del Regolamento Consob e del presente articolo 3, indicando la natura dell'operazione e fornendo oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.

#### **4. Verifica dell'applicabilità della presente Procedura**

4.1 La Funzione Responsabile, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili e anche avvalendosi del supporto del Presidio OPC:

- (a) verifica se la controparte è una Parte Correlata;
- (b) qualora la controparte sia una Parte Correlata, comunica senza indugio, per iscritto, al Presidio OPC tutte le informazioni relative all'operazione, ivi inclusi il nome della controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa allo stato contemplate.

4.2 Il Presidio OPC accerta:

- (a) se l'operazione è un'Operazione con Parte Correlata;
- (b) se l'operazione rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento OPC o dal precedente articolo 3;
- (c) se l'operazione è posta in essere in attuazione di una delibera-quadro di cui al successivo articolo 7;
- (d) se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza;

e comunica senza indugio, per iscritto, l'esito dell'accertamento di cui al presente articolo 4.2 alla Funzione Responsabile, al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del collegio sindacale ed al presidente del Comitato OPC. Il Presidio OPC può chiedere in ogni momento alla Funzione Responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.

4.3 Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.

4.4 Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

4.5 Ai fini delle attività di cui al precedente articolo 4.2, il Presidio OPC può consultarsi con la Funzione Responsabile e con l'Organo Competente per l'approvazione dell'operazione. Nel caso in cui anche ad esito di tale consultazione la valutazione dell'operazione risulti controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può chiedere in ogni momento al Presidio OPC e alla Funzione Responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.

4.6 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia di valore indeterminato o indeterminabile, il Comitato OPC stabilisce se essa debba essere sottoposta all'*iter* procedurale previsto dal successivo articolo 5 o dal successivo articolo 6.

- 4.7 Qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza o come Operazione di Minore Rilevanza e non sia una Operazione Esclusa o posta in essere in attuazione di una delibera-quadro ai sensi del successivo articolo 7, il Presidio OPC avvia l'*iter* procedurale disciplinato dai successivi articoli 5 e 6, informando la Funzione Responsabile, il presidente del consiglio di amministrazione ed il presidente del Comitato OPC.
- 4.8 Il Presidio OPC, sulla base di apposita completa informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, informa su base trimestrale il Comitato OPC con riguardo alle Operazioni Escluse ed alle operazioni in attuazione delle delibere-quadro ai sensi del successivo articolo 7, indicando di che categoria di operazione si tratti e fornendo, per iscritto, oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.
- 4.9 Il Comitato OPC, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui al successivo articolo 5.2, accerta tempestivamente se ed in che misura i membri del comitato siano Amministratori Indipendenti Non Correlati. Ciascun componente del Comitato OPC deve dare notizia agli altri componenti del comitato e al presidente del consiglio di amministrazione di ogni circostanza in ragione della quale tale componente non possa essere qualificato come Amministratore Indipendente Non Correlato. Qualora rispetto ad una determinata operazione la correlazione sussista con un componente del Comitato OPC, o con una Parte Correlata per suo tramite, lo stesso si astiene dal partecipare ai lavori e alle attività relative all'operazione in questione e con riferimento a tale operazione il Comitato OPC sarà da intendersi composto dagli altri Amministratori Indipendenti Non Correlati membri dello stesso. In tali ipotesi il consiglio di amministrazione potrà anche procedere a integrare il Comitato OPC con un Amministratore Indipendente Non Correlato anche solo *ad hoc* per lo svolgimento dei lavori e delle attività relative all'operazione in questione.
- 4.10 Qualora il Comitato OPC accerti che non vi siano almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati oppure, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, 3 (tre) Amministratori Indipendenti Non Correlati, il Comitato OPC ne informa senza indugio il Presidio OPC, che avvisa la Funzione Responsabile ed il consiglio di amministrazione della Società, e si applicano, in tale eventualità, i Presidi Equivalenti di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura, fatta salva la facoltà per il consiglio di amministrazione di integrare il Comitato OPC secondo quanto previsto al comma precedente.
- 4.11 Il consiglio di amministrazione ha il potere di assoggettare alla disciplina di cui agli articoli 5 e 6 della presente Procedura operazioni realizzate dalla Società, o da sue società controllate o collegate, cui tale disciplina, di per sé, non si applicherebbe.
- 4.12 Laddove il Comitato OPC non corrisponda ad altro comitato già istituito dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione può approvare un apposito regolamento organizzativo che disciplina il funzionamento del Comitato OPC.

## **5. Gestione delle Operazioni di Minore Rilevanza**

- 5.1 L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell'assemblea dei soci, spetta all'Organo Competente subordinatamente alla ricezione di un parere motivato non vincolante del Comitato OPC sull'interesse della Società (o, se del caso, della società controllata) al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nel caso di Operazioni con Parti

Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento cui la Società è soggetta, tale parere dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

- 5.2 Ai fini del precedente articolo 5.1, la Funzione Responsabile chiede al Presidio OPC di informare il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché convochi una riunione del medesimo Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 5.3 La Funzione Responsabile fornisce con congruo anticipo al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, anche per il tramite del Presidio OPC, informazioni complete ed adeguate in merito all'operazione, ivi inclusa l'indicazione della controparte, della natura della correlazione, dell'oggetto, dei termini, delle condizioni e della tempistica dell'operazione e delle motivazioni in ordine all'interesse della Società (o, se del caso, della società controllata) al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni nonché agli eventuali rischi per la Società (o, se del caso, per la società controllata). Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può chiedere in ogni momento al Presidio OPC e alla Funzione Responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.

Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, lo stesso potrà avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti il Comitato OPC ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui valuterà preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse anche alla stregua dei criteri indicati nell'allegato 4 del Regolamento OPC. Salva deroga esplicita rilasciata caso per caso dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti selezionati dal Comitato OPC non deve comportare per la Società, per singola operazione, una spesa superiore al maggiore tra (i) Euro 100.000 (centomila) per singola operazione e (ii) il 2% (due per cento) del controvalore della singola operazione.

- 5.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere di cui al precedente articolo 5.1 in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza trasmettendolo alla Funzione Responsabile e, per conoscenza, al Presidio OPC e al presidente del consiglio di amministrazione, congiuntamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti di cui al precedente articolo 5.4.
- 5.5 La Funzione Responsabile trasmette all'Organo Competente, anche per il tramite del Presidio OPC, in tempo utile per l'approvazione:
- (a) una copia del parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui al precedente articolo 5.1;
  - (b) gli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'operazione;
  - (c) informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza da compiere, ivi inclusa l'indicazione dell'esito dell'istruttoria, della controparte, della natura della correlazione, dell'oggetto, dei termini, delle condizioni e della tempistica dell'operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti in ordine all'interesse della Società (o, se del caso, della



società controllata) al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni nonché agli eventuali rischi per la Società (o, se del caso, per la società controllata).

- 5.6 L'Organo Competente approva le Operazioni di Minore Rilevanza con atto scritto. Il verbale o, in caso di organo monocratico, la determinazione della decisione deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società (o, se del caso, della società controllata) al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.7 Qualora l'Organo Competente sia il consiglio di amministrazione, fermo restando l'art. 2391 c.c., gli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione delle relative delibere, pur essendo la loro presenza computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge o dallo Statuto.
- 5.8 Gli organi delegati, sulla base di apposita completa informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno completa informativa al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e, in particolare, sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali.
- 5.9 Il Presidio OPC conserva la documentazione relativa ad ogni singola Operazione di Minore Rilevanza, ivi incluso il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'eventuale parere degli esperti indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'Organo Competente e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti paragrafi e, più in generale, ai sensi della presente Procedura.
- 5.10 Nel caso in cui si applichino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo 5 relative al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali presidi.
- 5.11 Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni del presente articolo 5 nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

## **6. Gestione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

- 6.1 Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza. Fermo restando l'art. 2391 c.c., gli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione delle delibere relative all'Operazione, pur essendo la loro presenza computata ai fini del quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto e fermo restando che i medesimi potranno partecipare alla discussione nel corso della riunione.
- 6.2 Il Comitato OPC è coinvolto tempestivamente, a seguito di comunicazione da parte del Presidio OPC, nella fase delle trattative e in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete e aggiornate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 5.3, con facoltà di chiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il Comitato OPC può delegare, a tale scopo, uno o più dei suoi componenti. Si applicano, *mutatis mutandis* e salvo quanto diversamente previsto nel presente Articolo 6, i precedenti articoli da 5.4 a 5.11.

- 6.3 Il consiglio di amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza:
- (i) previo parere motivato, vincolante e favorevole del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; ovvero
  - (ii) con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti Non Correlati presenti in consiglio (ferme le maggioranze comunque necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di statuto).
- 6.4 In relazione ad Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali è competente l'assemblea, l'Organo Competente può approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea della Società anche in presenza di un parere negativo del Comitato OPC. Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal consiglio di amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato OPC, salvo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione e le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione a condizione, tuttavia, che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno. Qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea non rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione.
- 6.5 Nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 5 del Regolamento OPC, la Società mette a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 al Regolamento OPC medesimo.

## **7. Delibere-quadro**

- 7.1 Sono ammesse delibere-quadro per il compimento da parte della Società (o di società da essa controllate) di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate individuate dal consiglio di amministrazione.
- 7.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore ad un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.
- 7.3 Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 7.4 Gli organi delegati, sulla base di apposita informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno completa informativa in ordine all'attuazione di ciascuna delibera-quadro al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale.

- 7.5 L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere-quadro spetta al presidente del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore delegato, ciascuno dei quali, ravvisata l'opportunità di adottare delibere-quadro, procederà a redigere una proposta con espressa indicazione:
- (a) del tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede l'adozione della delibera-quadro;
  - (b) della Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera-quadro;
  - (c) della durata dell'efficacia della delibera-quadro;
  - (d) dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
  - (e) della motivazione delle condizioni della delibera-quadro.
- 7.6 La proposta di delibera-quadro è trasmessa dai soggetti che esercitano l'iniziativa in relazione a tali delibere ai sensi del precedente articolo 7.5 alla Funzione Responsabile e al Presidio OPC i quali, verificata la maggiore o minore rilevanza della delibera-quadro secondo quanto sopra previsto, trasmettono la proposta al presidente del Comitato OPC per le opportune deliberazioni di detto comitato.
- 7.7 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni dei precedenti articoli 5 e 6.

## **8. Gestione delle Operazioni delle Controllate**

Le Operazioni delle Controllate sono soggette alle modalità di verifica dell'applicabilità della presente Procedura di cui al precedente articolo 4 ed alle modalità istruttorie e d'approvazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6, a seconda dei casi, solo qualora esse siano soggette all'approvazione preventiva della Società o a un esame - condotto dalla Società stessa, anche tramite un suo esponente aziendale - in grado di incidere, anche in maniera non vincolante, sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata, fermi restando i casi di esclusione della presente Procedura ai sensi del Regolamento OPC o del precedente articolo 3, *mutatis mutandis*.

## **9. Informativa**

- 9.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, ovvero di Operazioni delle Controllate che si qualificano come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento OPC.
- 9.2 La Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento OPC anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le

soglie di rilevanza indicate nell'allegato 3 del Regolamento OPC, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC. Ai fini del presente articolo 9.2 rilevano anche le Operazioni delle Controllate e non si considerano le Operazioni Escluse né le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del successivo articolo 9.4.

- 9.3 In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, approvate in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento OPC.
- 9.4 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento OPC, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza indicata nell'allegato 3 del Regolamento OPC.
- 9.5 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento OPC.
- 9.6 La Società fornisce inoltre l'informativa contabile sulle Operazioni con Parti Correlate nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC.
- 9.7 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-*bis* del TUF, il Presidio OPC e gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate (ivi incluse quelle compiute dalle società controllate) siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e forniscono a quest'ultimo ogni altra informazione e documento richiesti dal medesimo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari al riguardo.
- 9.8 La Funzione Responsabile della Società o della società controllata che compie l'operazione è tenuta a trasmettere tempestivamente al Presidio OPC ed alle altre funzioni coinvolte le informazioni ed i documenti necessari per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nonché le informazioni ed i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di informativa inderogabilmente previsti, anche per le Operazioni Escluse, le delibere-quadro e le relative operazioni di attuazione, dal Regolamento OPC.

## **10. Registro delle Operazioni con Parti Correlate**

- 10.1 Il Presidio OPC tiene ed aggiorna un apposito registro in cui vengono iscritte le Parti Correlate ed archiviate tutte le Operazioni con Parti Correlate, ivi incluse le Operazioni Escluse, poste in essere dalla Società anche tramite le sue controllate. I dati personali raccolti a tal fine saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 10.2 A tale registro hanno accesso tutte le funzioni interessate della Società e delle società

controllate, qualora ne abbiano necessità. Al registro hanno altresì accesso i membri del consiglio di amministrazione ed i sindaci effettivi della Società nonché il responsabile della funzione *internal audit* e i componenti dell'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato.

- 10.3 L'elenco delle Parti Correlate è oggetto di adeguata diffusione all'interno della Società e delle società da questa controllate.
- 10.4 Il Presidio OPC provvede a comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo, nonché agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, della Società o dei soggetti controllanti la Società, ai soggetti controllanti la Società, ai soggetti aventi influenza notevole sulla Società e alle altre Parti Correlate in via diretta l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale di ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi rilevanti ai sensi della definizione di Parte Correlata di volta in volta vigente.
- 10.5 Gli amministratori ed i sindaci effettivi, nonché gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, della Società o dei soggetti controllanti la Società, i soggetti controllanti la Società, i soggetti aventi influenza notevole sulla Società e le altre Parti Correlate in via diretta sono tenute a comunicare tempestivamente al Presidio OPC qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, il Presidio OPC provvede ad aggiornare il registro ogni qual volta necessario e comunque con periodicità almeno annuale anche mediante richiesta alle Parti Correlate in via diretta di confermare le informazioni fornite nell'anno precedente ovvero di comunicare eventuali variazioni, anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta.
- 10.6 Senza pregiudizio di quanto sopra previsto, i soggetti controllanti la Società e gli altri soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella Società ai sensi dell'articolo 120 del TUF o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 del TUF relativo alla Società, i componenti degli organi di amministrazione e controllo ed i dirigenti della Società, qualora siano Parte Correlata, forniscono alla Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime.

## **11. Pubblicazione, vigilanza, modifica ed aggiornamento della presente Procedura**

- 11.1 La presente Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società a cura del Presidio OPC, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.
- 11.2 Il collegio sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa, e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile ovvero ai sensi dell'articolo 153 del TUF.
- 11.3 Ogni modifica della presente Procedura sarà soggetta ad approvazione del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC.
- 11.4 Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente, e comunque con cadenza almeno triennale, se promuovere una revisione della presente Procedura tenendo in

conto, tra l'altro, le modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia della medesima.

11.5 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento OPC.

## **12. Riservatezza**

Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

## **13. Entrata in vigore**

La presente Procedura è stata approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 2016 ed è entrata in vigore in tale data. La presente procedura è stata aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2019 e, successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2021. Le modifiche apportate a seguito di tale ultima delibera entrano in vigore il 1 luglio 2021.

**Allegato 1**  
***Presidi Equivalenti***

- 1) Qualora non vi siano almeno 2 (due) membri del Comitato OPC che si qualificano come Amministratori Indipendenti Non Correlati, il parere è reso dal membro del Comitato OPC che si qualifica come Amministratore Indipendente Non Correlato unitamente all'Amministratore Indipendente Non Correlato più anziano d'età non appartenente al Comitato OPC.
- 2) Qualora nessuno dei membri del Comitato OPC si qualifichi come Amministratore Indipendente Non Correlato o comunque quanto previsto al precedente paragrafo 1) non possa trovare applicazione, le attività *sub* 1) sono svolte dal collegio sindacale. In tal caso, i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne dovranno dare notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Qualora rispetto ad una determinata operazione la correlazione sussista con un componente del collegio sindacale, o con una Parte Correlata per suo tramite, il sindaco interessato si astiene dal partecipare ai lavori e alle attività relative all'operazione in questione.
- 3) Qualora i presidi di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) non possano trovare applicazione, le attività *sub* 1) sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal consiglio di amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## Appendice

### DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

#### **1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali**

##### *Parti Correlate*

Una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
  - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società



collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

### ***Operazioni con Parti Correlate***

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]

## **2. Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali**

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

### ***Dirigenti con Responsabilità Strategiche***

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

### ***Stretti Familiari***

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].